

**CCCLXVII SEDUTA****GIOVEDÌ 5 MARZO 1953****Presidenza del Vicepresidente ASQUER**

*La seduta è aperta alle ore 11.*

**PIRASTU**, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Annunzio di interrogazioni.**

« Interrogazione urgente Melis concernente la mancata concessione del premio in degenza al personale del Consiglio regionale ». (726)

« Interrogazione Senes sullo scioglimento del Centro Rifornimento Quadrupedi e sulle conseguenze che ne derivano ». (727)

**Svolgimento di interpellanza e di Interrogazione.**

**PIRASTU**, *Segretario*, dà lettura dell'interpellanza urgente Melis al Presidente della Giunta, all'Assessore ai lavori pubblici e all'Assessore all'agricoltura e foreste:

« premesso che la ricostruzione e la riparazione delle case distrutte o danneggiate dall'alluvione procede con accentuata lentezza; che la legge dello Stato, a differenza della precedente legge regionale che addossava alla Regione l'intero onere della spesa, prevede che le spese relative alle suddette ricostruzioni e riparazioni siano a carico dei danneggiati con contributo parziale dello Stato; che, in conseguenza di ciò, non soltanto viene a crearsi una ingiusta sperequazione a danno di coloro che dovranno ricorrere alla legge statale in confronto a quelli che hanno già fruito dei benefici della legge della Regione, ma ri-

sulta impossibile alla grandissima maggioranza dei danneggiati provvedere all'anticipo delle somme necessarie per l'esecuzione delle opere; premesso, inoltre, che nessun concreto provvedimento relativo al risarcimento dei danni ed al ripristino della coltivabilità dei terreni ha avuto finora pratica adozione, mentre le proposte di legge nazionale avanzate dalla Regione sulla materia sono state accantonate dalla maggioranza parlamentare, cosicchè tutta l'economia agricola delle regioni colpite rimane paralizzata dal perdurare delle condizioni seguite al disastro; chiede di interpellare l'onorevole Presidente della Giunta regionale e gli onorevoli Assessori ai lavori pubblici e all'agricoltura per sapere se sia loro intendimento adoperarsi con ogni energia per affrettare l'esecuzione delle opere di cui al primo paragrafo della presente interpellanza; sollecitare la discussione della proposta di legge regionale che prevede l'integrazione della Regione sui contributi dello Stato per la riparazione delle abitazioni danneggiate, fino all'assorbimento totale della spesa; sollecitare presso i competenti organi dello Stato l'attuazione delle provvidenze già disposte per il risarcimento dei danni ed il ripristino della coltivabilità dei terreni, nonchè la discussione nei due rami del Parlamento delle accennate proposte di legge nazionale a suo tempo avanzate con voto unanime del Consiglio regionale ». (591)

**MURGIA** (D.C.), *Assessore ai lavori pubblici*, comunica di poter rispondere anche per la parte di competenza dell'Assessore all'agricoltura e foreste, perchè questi gli ha inviato per conoscenza una copia della risposta

che aveva preparato. Da questa risposta si apprende che la Regione si è interessata al massimo per ottenere sollecitamente le provvidenze stabilite dalla legge nazionale. Da quindi, notizie su tutti gli interventi che la Cassa per il Mezzogiorno ha già disposto o disporrà quanto prima per la sistemazione o il ripristino dei terreni e di opere pubbliche danneggiate dalle alluvioni nel Sarrabus. Dopo aver assicurato che per i danni esterni ai comprensori di bonifica provvederà il Ministero competente, la lettera dell'Assessore all'agricoltura e foreste fornisce particolareggiate notizie sulla attività svolta dagli Ispettorati agrari, — attività che elogia — per definire le pratiche dirette ad ottenere i contributi statali. Fa, infine, un consuntivo degli interventi operati dalla Regione, distinti per Provincia.

Passando alla parte di sua competenza, l'Assessore ai lavori pubblici, dopo aver premesso che ritiene insufficiente e inadeguata la legge statale, riassume con cifre e dati la situazione e riferisce su tutti gli interventi statali e regionali.

**PRESIDENTE** domanda a Melis se considera la risposta valida anche per la interrogazione che ha presentato sullo stesso argomento.

**MELIS (P.S.d'A.)** dopo aver risposto affermativamente al Presidente ed aver rilevato l'enorme ritardo con cui gli è stata fornita la risposta, ringrazia l'Assessore per l'ampiezza delle notizie delle quali dichiara, però, di non essere soddisfatto. Infatti, di fronte alla elencazione di massicci stanziamenti, le piccolissime spese già effettuate dimostrerebbero che si procede con estrema lentezza all'opera di ricostruzione. L'economia e, quindi, l'intera vita di vaste zone dell'Isola sarebbe tuttora ferma.

Dopo essersi soffermato a illustrare la situazione, sostiene che si sarebbe dovuta ottenere una proroga per la presentazione delle domande per le provvidenze della legge statale, e si sarebbe dovuto anche far intervenire la Regione in sostituzione dei privati, nella presentazione delle domande, salvo rimborso nella esecuzione delle opere.

Infine, protesta per la situazione che ha esposto e ribadisce di doversi dichiarare sostanzialmente insoddisfatto della risposta, benchè riconosca ampiamente che la Regione ha lottato e si è sostituita allo Stato in talune competenze.

**PIRASTU, Segretario**, dà lettura dell'interrogazione urgente Angelo Giua all'Assessore ai lavori pubblici:

« per riconoscere quali siano i motivi del grande ritardo che si verifica nella esecuzione delle opere di riparazione delle case danneggiate dall'alluvione nei paesi dell'Ogliastra ». (642)

**MURGIA (D.C.), Assessore ai lavori pubblici**, comunica che dalla zona dell'Ogliastra sono pervenute 884 domande dirette ad ottenere i finanziamenti previsti dalla legge regionale, che ne sono state accolte 227 e che per il loro finanziamento si è speso un terzo della somma stanziata per la legge. Aggiunge che i lavori finanziati sono ormai tutti ultimati.

Dichiara di essere preoccupato perchè non tutti gli interessati hanno inoltrato entro il termine le domande per ottenere i contributi previsti dalla legge statale; infatti non sarà possibile ottenere una proroga.

**GIUA ANGELO (D.C.)** pur riconoscendo lo interessamento dell'Amministrazione regionale, dichiara di non essere soddisfatto, perchè solo in parte minima sono state accolte le domande presentate anche due volte dalle popolazioni ogliastrine. Sta di fatto che i lavori procedono con molta lentezza, senza alcuna valida ragione; perciò l'Assessore dovrebbe, tra l'altro, sollecitare ancora l'Ispettorato alle opere pubbliche, affinchè definisca tutti i preliminari e porti a compimento le opere.

#### Sull'ordine del giorno.

**ZUCCA (P.S.I.)** domanda all'Assessore ai lavori pubblici quando intende rispondere alla sua interpellanza sulle condizioni igieniche e sanitarie di Olbia.

**MURGIA (D.C.), Assessore ai lavori pubblici**, comunica che risponderà quanto prima.

Continuazione della discussione e approvazione del disegno di legge: « Provvidenze a favore dell'industria peschereccia ». (180)

**PRESIDENTE** comunica che è stato presentato un ordine del giorno Covacovich, che sarà letto e messo in votazione prima della votazione a scrutinio segreto.

CARTA, *Assessore tecnico all'industria e commercio*, si rammarica per aver causato, con la sua assenza, un ritardo della discussione del provvedimento, la cui approvazione, da lui sempre sollecitata, è attesa almeno da tre mesi per non pregiudicare certe iniziative. Dichiarò di ritenere superfluo illustrare gli scopi del provvedimento, dopo che questi sono stati esposti nella relazione della Giunta e riconosciuti validi dalla Commissione e da tutti i settori del Consiglio.

Si sofferma su alcune osservazioni fatte nel corso della discussione. In particolare, a Bussalai risponde che il provvedimento tende proprio a estendere l'intervento regionale a tutti i settori della pesca. Esso si presenterebbe generico in qualche parte, proprio perchè si è voluto permettere all'Amministrazione regionale di intervenire più agilmente e più opportunamente. Si sono tenute presenti non solo le necessità tecniche, ma anche quelle economiche, industriali e commerciali del settore della pesca, così come si è voluto sorreggere la iniziativa privata e, nello stesso tempo, fare intervenire attivamente l'Amministrazione regionale nel campo degli studi e della sperimentazione. Pare, dunque, all'oratore che il provvedimento risponderà alle esigenze sottolineate da Bussalai. D'altro canto, già la precedente legge regionale si è dimostrata perfettamente rispondente alle esigenze del settore della pesca, che presenta notevoli difficoltà soprattutto dovute alla scarsa conoscenza tecnica dei vari problemi da parte di chi vi opera. Il provvedimento in discussione vuole estendere la sfera d'influenza del primo provvedimento. Permetterà, tra l'altro, alla Regione di interessarsi direttamente per accertare la possibilità della pesca da corsa del tonno, e di dedicarsi anche al problema, ricordato da Covacivich, della utilizzazione e trasformazione dei cascami di pesce.

Infine, l'Assessore fa presente di essere disposto ad accettare come raccomandazione le proposte fatte da Covacivich in merito alla unificazione dei servizi della pesca in seno all'Amministrazione regionale. Assicura che il problema sarà subito studiato.

COVACIVICH (D.C.), *relatore*, illustrando il suo ordine del giorno, insiste sulla necessità di intervenire, in modo particolare, a favore di un ristretto numero di pescatori che si troveranno praticamente alla fame, in seguito alla proibizione definitiva dell'uso di certi attrezzi da pesca.

CARTA, *Assessore tecnico all'industria e commercio*, dichiara di accettare la prima richiesta dell'ordine del giorno, ma di trovarsi perplesso di fronte alla seconda richiesta. Questa, infatti, parrebbe assecondare i pescatori nell'inosservanza della legge.

PRESIDENTE mette in votazione il passaggio alla discussione degli articoli.

(E' approvato).

#### Art. 1

La concessione delle anticipazioni a favore dell'industria peschereccia previste dalla legge regionale 28 novembre 1950, n. 65, è regolata dalle disposizioni seguenti a decorrere dalla data della sua pubblicazione.

SERRA (D.C.) vorrebbe che in sede di coordinamento del testo della legge si sostituisse la parola: « seguenti » con le parole: « della presente legge ».

PRESIDENTE rileva che la modifica può essere apportata subito.

COVACIVICH (D.C.), *relatore*, dichiara di non essere contrario alla modifica.

CARTA, *Assessore tecnico all'industria e commercio*, dichiara che la Giunta accetta il testo elaborato dalla Commissione in collaborazione con l'Amministrazione regionale.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo 1 con la variante proposta da Serra.

(E' approvato).

#### Art. 2

Le anticipazioni di cui trattasi possono essere accordate, senza limiti di stazza, per i seguenti scopi:

- a) costruzione in cantieri nazionali di nuove navi e galleggianti per la pesca, o per il trasporto del pescato;
- b) miglioramento di navi e di galleggianti esistenti, mediante nuove installazioni per uso della pesca;
- c) acquisto di natanti idonei, per le loro caratteristiche tecniche, all'esercizio della pesca motorizzata;

- d) acquisto e installazione del motore;
- e) impianto di stabilimenti per la lavorazione del pesce e dei sottoprodotti della pesca ed acquisto delle attrezzature occorrenti per il trasporto del prodotto sul mercato;
- f) impianto di stabilimenti per la fabbricazione di reti e di altri attrezzi per la pesca;
- g) impianto di magazzini per la conservazione e la distribuzione del pescato e per l'approvvigionamento delle barche da pesca; di officine per la riparazione dei mezzi e degli attrezzi per la pesca; di manufatti di uso collettivo per i pescatori;
- h) costruzione dei manufatti a terra occorrenti per l'impianto di nuove tonnare e di altri sistemi fissi di pesca e per il miglioramento di quelli esistenti, sia nelle acque territoriali che nelle valli da pesca e negli stagni;
- i) costruzione e sistemazione di peschiere e di altri manufatti per l'allevamento del pesce e di altri animali acquatici;
- l) costruzione o miglioramento di mercati all'ingrosso del pesce;
- m) acquisto e rinnovazione di reti, palamiti, lampade a gas o ad accumulatori coi relativi impianti di alimentazione e di ricarica, funi, cavi, filati, tele ed altre materie ed attrezzature di bordo e da pesca;
- n) impianti a bordo e a terra di frigoriferi per la conservazione del pescato ed impianti a terra per la produzione del ghiaccio;
- o) provvista ed impianto a bordo di apparecchi radiofonici ricetrasmittenti, ultrasuoni, ecometri ed ogni altro impianto ed apparecchio che il progresso tecnico appresta al fine di ridurre od eliminare il logorio o la perdita degli attrezzi da pesca, di incrementare la produzione ittica e di tutelare la sicurezza della vita in mare;
- p) istituzione e funzionamento di orfanotrofi per i figli di pescatori, di case di riposo per pescatori inabili ed altri istituti di assistenza morale e materiale per i pescatori;
- q) campagne esplorative per la ricerca di nuovi campi di pesca;
- r) ogni mezzo di propaganda del consumo dei prodotti della pesca;
- s) ogni altra attività ed iniziativa intesa ai fini di cui alle precedenti lettere.

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura dell'emendante Colia - Bussalai:

«Iscrivere tra le lettere c) e d): "ci l'acquisto di natanti idonei all'esercizio della pesca negli stagni"».

COLIA (P.S.I.) illustra l'emendamento rilevando la necessità di tener presente l'attività di pesca negli stagni.

COVACIVICH (D.C.), *relatore*, dichiara di non essere contrario all'emendamento; osserva però che si potrebbe raggiungere lo stesso risultato voluto da Colia togliendo la parola «motorizzata» dalla lettera c).

COLIA (P.S.I.) insiste sul suo emendamento.

COVACIVICH (D.C.), *relatore*, ripete di non essere contrario all'emendamento.

CARTA, *Assessore tecnico all'industria e commercio*, dichiara di essere contrario a modificare la lettera c), che ha una funzione ben precisa ai fini del provvedimento. Questo, infatti, vuole favorire l'acquisto di natanti, anche non motorizzati, unicamente se per le loro caratteristiche tecniche possano essere impiegati redditiziamente nel campo della pesca motorizzata. Aggiunge che l'emendamento non ha rilevanza, perchè il provvedimento non fa distinzione tra la pesca in mare e negli stagni.

COLIA (P.S.I.) insiste ancora sul suo emendamento, facendo presente che esso va incontro alle richieste che i pescatori hanno fatto al convegno.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo 2 fino alla lettera c) inclusa.

(E' approvato).

COVACIVICH (D.C.), *relatore*, dichiara che voterà contro l'emendamento, perchè, come l'Assessore ha rilevato, è veramente superfluo.

PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento.

(Non è approvato).

Mette in votazione la restante parte dello articolo 2.

(E' approvata).

Art. 3

Le anticipazioni previste dall'articolo precedente saranno accordate su preventivi di spesa opportunamente documentati e saranno somministrate in base allo stato di avanzamento dei lavori ai quali si riferiscono o, comunque, in relazione alle effettive necessità del mutuatario.

Esse non potranno eccedere la misura del 60% della spesa preventivata, riconosciuta ammissibile, nè i limiti massimi di somma che, per ogni categoria di spese, saranno stabiliti con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta medesima su proposta dell'Assessore all'industria e al commercio.

COVACIVICH (D.C.), *relatore*, raccomanda che la Giunta esamini l'opportunità di destinare una certa percentuale degli stanziamenti annuali alla piccola pesca, affinché questa non venga soffocata dalle iniziative a carattere industriale.

CARTA, *Assessore tecnico all'industria e commercio*, rileva che la Giunta, mossa dalla stessa preoccupazione di Covacivich, ha indicato, all'articolo 14, tre differenti capitoli di spesa.

COVACIVICH (D.C.), *relatore*, dichiara di essere soddisfatto della precisazione fatta dall'Assessore.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo 3.

(E' approvato).

Art. 4

Limitatamente alle iniziative relative a natanti fino a 10 tonnellate di stazza lorda ed a quelle promosse da cooperative di pescatori legalmente riconosciute, la misura delle anticipazioni potrà essere aumentata fino allo 80% della spesa preventivata, riconosciuta ammissibile.

In tal caso, per ciascuno degli investimenti di cui al precedente articolo 2, potrà essere accordata una sola anticipazione per ogni richiedente oppure per ogni cinque soci delle cooperative.

Sono esclusi dalle anticipazioni di cui trattasi i congiunti del mutuatario ammesso al-

la anticipazione in nome proprio, con lui conviventi, fino al terzo grado.

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Colia - Bussalai:

« Il primo comma è sostituito dal seguente: " limitatamente alle iniziative relative a natanti fino a 10 tonnellate di stazza lorda promosse da singoli ed a tutte quelle previste dall'articolo 2, promosse da cooperative di pescatori legalmente riconosciute, la misura delle anticipazioni potrà essere aumentata fino all'80% della spesa preventivata riconosciuta ammissibile " ».

COLIA (P.S.I.) rileva la necessità della chiarificazione contenuta nell'emendamento.

CASTALDI (D.C.) dichiara di essere contrario all'emendamento perchè il finanziamento dell'80% deve essere riservato alle iniziative della piccola pesca anche per le cooperative.

COVACIVICH (D.C.), *relatore*, fa presente che, secondo la Commissione, per tutte le iniziative di cui all'articolo 2, le cooperative dovrebbero ricevere l'80% di finanziamento.

CARTA, *Assessore tecnico all'industria e commercio*, dopo aver rilevato che l'emendamento rispecchia l'intenzione anche della Giunta, osserva a Castaldi che si conta sulla attività delle cooperative per il primo conseguimento dei fini previsti dal provvedimento — per esempio per la pesca d'altomare con il sistema delle navi appoggio — e lo prega di non insistere sulla sua posizione.

CASTALDI (D.C.) aderisce alla richiesta dell'Assessore e dichiara che voterà a favore dell'emendamento.

PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento.

(E' approvato).

Mette in votazione la restante parte dello articolo 4.

(E' approvata).

Art. 5

Possono concorrere alle anticipazioni di cui all'articolo precedente, nonchè a quelle rela-

tive all'acquisto delle attrezzature occorrenti per il trasporto e la vendita del prodotto sul mercato, esclusivamente i pescatori e le cooperative dei pescatori, purchè — in base a dichiarazione dell'autorità competente — i richiedenti risultino in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per l'esercizio del mestiere di pescatore, siano cittadini italiani ed abbiano in Sardegna la residenza e gli impianti. Per le cooperative, la qualifica di pescatore dei richiedenti deve intendersi riferita ai gruppi di cinque soci di cui al comma 2.º del precedente articolo 4.

Negli altri casi è prescritto:

- a) che si tratti di cittadini italiani o di società di cittadini italiani;
- b) che gli impianti e le attrezzature fisse siano dislocate stabilmente in Sardegna;
- c) che i natanti siano iscritti negli uffici dei compartimenti marittimi della Regione e che il richiedente si impegni a servirsi dei porti sardi quali porti di armamento e basi di operazioni.

Sarà comunque data la preferenza alle iniziative promosse da pescatori o da cooperative di pescatori isolani.

**PRESIDENTE** lo mette in votazione.

*(E' approvato).*

#### Art. 6

Nella concessione delle anticipazioni sarà accordata la precedenza a coloro che hanno subito la distruzione degli impianti ed attrezzature per cause di guerra e che non hanno avuto la possibilità di ricostruirli con altre provvidenze.

**PRESIDENTE** lo mette in votazione.

*(E' approvato).*

#### Art. 7

Per il miglior raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sussidiare:

- a) le iniziative di cui all'articolo 2, quando esse si riferiscono ad imbarcazioni di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, nei casi che risultino meritevoli di particolare considerazione in relazione alle condizioni economiche ed alla capacità professionale del richiedente;

- b) le iniziative di interesse collettivo di cui all'articolo 2 promosse da cooperative di pescatori;

- c) le iniziative, rivestenti particolare interesse sociale diretto a migliorare l'attrezzatura tecnica dell'industria peschereccia, la diffusione della conoscenza dei nuovi ritrovati da parte dei pescatori sardi, specie in relazione all'ambiente in cui essi devono operare, nonchè ogni altra iniziativa diretta a potenziare e migliorare l'attività peschereccia isolana.

I contributi di cui al presente articolo non possono superare il limite massimo del 50% della spesa e non sono cumulabili con gli analoghi contributi statali o regionali, se non fino alla concorrenza del limite massimo predetto.

In caso di concorso con i finanziamenti di cui agli articoli precedenti, la misura dei contributi stessi dovrà essere determinata in modo tale che, sommato l'ammontare del finanziamento, non si venga a superare l'importo corrente per l'attuazione dell'iniziativa.

Può essere accordato un solo contributo per ogni richiedente e, per le cooperative, un contributo per ogni cinque soci.

Sono esclusi dalla concessione dei contributi suddetti i congiunti del beneficiario, con lui conviventi, fino al terzo grado.

**PRESIDENTE** lo mette in votazione.

*(E' approvato).*

#### Art. 8

I contributi di cui all'articolo precedente sono concessi, a giudizio insindacabile della Amministrazione regionale, con decreto del Presidente della Giunta regionale, in base a conforme deliberazione di Giunta, su proposta all'Assessore all'industria e al commercio, sentito il parere di una Commissione composta:

- a) dall'Assessore all'industria e al commercio o da chi per esso, che lo presiede;
- b) da un rappresentante dell'Assessorato al lavoro e previdenza sociale e da uno di quello alle finanze;
- c) dal capo dei servizi dell'industria all'Assessorato dell'industria e del commercio;
- d) da due membri, in rappresentanza dei pescatori dell'Isola, designati in numero doppio dalle organizzazioni sindacali di categoria;
- e) da un membro in rappresentanza del Consorzio nazionale delle cooperative fra pescatori.

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura degli emendamenti sostitutivi Luigi Marras - Colia:

« Lettera d) da tre membri...; lettera e) da due membri in rappresentanza delle cooperative pescatori dell'Isola, designati in numero doppio dalle organizzazioni provinciali della cooperazione ».

MARRAS LUIGI (P.C.I.) sostiene che i membri di cui alla lettera d) devono essere tre e che la rappresentanza di cui alla lettera e) spetta alle federazioni sarde delle cooperative.

SERRA (D.C.) rileva che la Regione, poichè concede i finanziamenti, deve avere la maggioranza nella Commissione e che, pertanto, egli è favorevole al testo dell'articolo 8.

COVACIVICH (D.C.), *relatore*, dopo aver precisato che il Consorzio nazionale delle cooperative pescatori è un ente sindacale autonomo, che non dipende dalla federazione bianca nè dalla rossa e che ad essa sono affiliate la stragrande maggioranza delle cooperative sarde, si dichiara favorevole al testo dell'articolo 8.

CARTA, *Assessore tecnico all'industria e commercio*, dichiara che la osservazione di Serra è giusta, e fa presente che la Commissione deve soprattutto fornire una consulenza tecnica alla Amministrazione regionale e che anche perciò si è voluto chiamare a farne parte i rappresentanti del Consorzio delle cooperative, il quale dispone di personale tecnico preparato. Insiste quindi sulla formulazione dell'articolo 8.

PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento sostitutivo alla lettera d).

*(Non è approvato).*

Mette in votazione l'emendamento sostitutivo alla lettera e).

*(Non è approvato).*

Mette quindi in votazione l'articolo 8.

*(E' approvato).*

Art. 9

La Commissione di cui all'articolo precedente ha sede presso l'Assessorato all'industria e commercio.

I membri di cui alle lettere d) ed e) sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'industria e commercio; durano in carica un anno e possono essere confermati.

Le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario designato dall'Assessore all'industria e commercio.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

*(E' approvato).*

Art. 10

Ai componenti la Commissione e al Segretario compete il trattamento economico stabilito dalla legge regionale 8 febbraio 1950, n. 6, e successive modificazioni.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

*(E' approvato).*

Art. 11

Il controllo sull'utilizzazione dei contributi spetta all'Assessore all'industria e commercio.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

*(E' approvato).*

Art. 12

Ove ne ravvisi la necessità, all'attuazione delle iniziative d'interesse collettivo di cui alla presente legge potrà provvedere l'Amministrazione regionale, direttamente o affidandone l'incarico ad Enti od Associazioni, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore all'industria e al commercio, di concerto con gli Assessori al lavoro e previdenza sociale e alle finanze.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

*(E' approvato).*

*Disposizioni finali e transitorie*

Art. 13

Le iniziative finanziate ai sensi della legge regionale 28 novembre 1950, n. 65, potranno

I LEGISLATURA

CCCLXVII SEDUTA

5 MARZO 1953

essere ammesse ai benefici contemplati dagli articoli precedenti, purchè gli interessati ne facciano richiesta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**PRESIDENTE** lo mette in votazione.

(*E' approvato*).

**Art. 14**

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata l'utilizzazione delle somme iscritte nei capitoli 132 e 160 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso e di quelle residue sui seguenti capitoli dell'esercizio 1952:

Cap. 152: per il finanziamento delle iniziative di cui all'articolo 4;

Cap. 158: per le anticipazioni relative alla costruzione, all'acquisto, ed all'armamento dei pescherecci d'alto mare;

Cap. 127: per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 7.

**PRESIDENTE** lo mette in votazione.

(*E' approvato*).

**Art. 15**

Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme di cui alla legge 28 novembre 1950, n. 65.

**PRESIDENTE** lo mette in votazione.

(*E' approvato*).

**Art. 16**

E' abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con quelle contenute nella presente legge.

**PRESIDENTE** lo mette in votazione.

(*E' approvato*).

**PIRASTU**, *Segretario*, dà lettura dell'ordine del giorno Covacivich:

« Il Consiglio regionale, preso atto della particolare situazione nella quale, per effetto delle applicazioni di disposizioni dell'Autorità portuale (Ufficio Circondario Marittimo) che vieta definitivamente l'uso di taluni attrezzi da pesca, fin qui tollerati nonostante

precise disposizioni di legge, vengono a trovarsi un certo numero di pescatori privi di risorse e in condizione di non poter altrimenti procurarsi il sostentamento necessario alle proprie famiglie; invita la Giunta a voler disporre che a tutti quei pescatori che presentassero dichiarazione dell'autorità marittima dalla quale risulti che il richiedente si trova nelle condizioni sopradette venga data, a termine dell'articolo 6 del P.L. n. 180 in esame concernente: « Provvidenze a favore dell'industria peschereccia » la precedenza nella concessione del mutuo. Considerato altresì il danno derivante ai medesimi, per i casi di comprovata indigenza dei danneggiati, il Consiglio regionale invita la Giunta a voler benevolmente esaminare le domande di sussidio (a termine dell'articolo 7 del progetto medesimo) per coloro che presentassero dichiarazione dell'autorità marittima comprovante la distruzione degli attrezzi oggetto delle ordinanze medesime ».

**PRESIDENTE** lo mette in votazione.

(*E' approvato*).

Comunica che è stato presentato da Covacivich anche un altro ordine del giorno che non si riferisce alla materia del disegno di legge e che verrà letto a tempo debito.

**Votazione a scrutinio segreto.**

**PRESIDENTE** indice la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: « Provvidenze a favore dell'industria peschereccia ».

**Risultato della votazione.**

**PRESIDENTE** proclama il risultato della votazione:

presenti e votanti . . . . .	37
maggioranza . . . . .	19
favorevoli . . . . .	34
contrari . . . . .	3

(*Il Consiglio approva*).

(*Hanno preso parte alla votazione: Amicarella - Asquer - Azzena - Borghero - Brotzu - Castaldi - Casu - Colia - Corda - Corona Loddo Claudia - Cossu - Costa - Covacivich - D'Angelo - Deriu - Dessanay - Era - Falchi Pierina - Filigheddu - Gardu - Giua Angelo - Ibba - Lay Giovanni - Marras Luigi - Masia - Melis - Me-*



loni - Morgana - Muretti - Pasolini - Pirastu - Sechi Eufemia - Senes - Serra - Stara - Torrente - Zucca).

Sull'ordine del giorno.

**PRESIDENTE** domanda all'Assessore alla industria e commercio se è disposto a discutere domani la mozione Luigi Marras - Zucca, concernente la situazione del bacino metallifero e in particolare della miniera di Montevecchio.

**CARTA**, *Assessore tecnico all'industria e commercio*, risponde affermativamente.

**PRESIDENTE** comunica che la mozione verrà, pertanto, messa in discussione nella seduta di domani mattina.

**BORGHERO** (P.C.I.) ricorda che il suo Gruppo ha aspettato che l'Assessore fosse presente per conoscere la data della discussione e osserva che questa data non si può fissare dall'oggi per il domani. La discussione potrebbe fissarsi per martedì.

**CARTA**, *Assessore tecnico all'industria e commercio*, dichiara di accettare la discussione per martedì.

**PRESIDENTE** rileva che la mozione era già all'ordine del giorno e che, perciò, può essere messa in discussione anche domani.

**SERRA** (D.C.) domanda che sia inserito all'ordine del giorno il progetto di legge concernente le facilitazioni alle industrie.

**PIRASTU** (P.C.I.) propone che la seduta sia rinviata a martedì e sottolinea la inopportunità di stabilire la discussione della mozione il giorno prima. Ritiene, inoltre, che la decisione definitiva spetti al Consiglio.

**PRESIDENTE** fa osservare ancora che la mozione era già inserita all'ordine del giorno.

**PIRASTU** (P.C.I.) insiste nella proposta di rinviare la seduta a martedì.

**PRESIDENTE** rileva che all'ordine del giorno rimane soltanto la mozione.

**MORGANA** (P.S.I.) ricorda che per sabato è stata fissata la riunione della Commissione finanze per esaminare il progetto di legge sulla lotta antilarvale che è stato dichiarato urgente.

*La seduta è tolta alle ore 13 e 15.*